

Approvati con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 57 del 29.11.2006

COMUNE DI COSTA MASNAGA



Provincia di Lecco

**Criteria per il rilascio
di nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle
attività di somministrazione di
alimenti e bevande
(ex art. 9, comma 2, L.R. 30/03)**

Indagine conoscitiva e prospettive di sviluppo

Società di Ricerca e Pianificazione
di Anzini Mauro & C. s.n.c.
Via Degli Scipioni 5 - MILANO

Collaboratore: D.ssa Cecilia Merlo

INDICE

1.	LA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 24 DICEMBRE 2003, N. 30: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	pag.	1
1.1	Il quadro di riferimento normativo	pag.	1
1.2	Le attività di somministrazione	pag.	2
1.3	La programmazione delle attività di somministrazione	pag.	4
2.	IL COMUNE DI COSTA MASNAGA	pag.	6
2.1	Inquadramento territoriale e urbanistico	pag.	6
2.2	L'andamento demografico	pag.	7
2.2.1	La popolazione residente	pag.	7
2.2.2	La popolazione fluttuante	pag.	10
3.	LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	pag.	12
3.1	L'offerta di servizi di somministrazione in Regione Lombardia e nelle Province lombarde	pag.	12
3.2	L'offerta a livello comunale: localizzazione sul territorio e comparazione con la dotazione regionale e provinciale	pag.	18
3.3	La domanda di servizi di somministrazione	pag.	20
4.	LA ZONIZZAZIONE	pag.	23
5.	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ED IPOTESI DI PIANO	pag.	24

**6. LIMITI NUMERICI PER AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO
DI ALIMENTI E BEVANDE**

pag. 26

**1. LA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 24 DICEMBRE 2003, N. 30:
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE**

1.1 Il quadro di riferimento normativo

Il 13 gennaio 2004 è entrata in vigore la legge regionale 30/03, relativa al settore della somministrazione di alimenti e bevande; questa legge, dà concreta attuazione al trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di commercio, e sostituisce integralmente la precedente normativa nazionale del settore dei pubblici esercizi, l. 287/91, in attesa ormai ultradecennale del relativo regolamento di esecuzione, e quindi in perenne fase di “applicazione transitoria” (da ultimo, la l. 25/96 permetteva ai Comuni di predisporre i cosiddetti “Parametri Numerici” senza attribuire a questo strumento una validità temporale precisa).

Con questa legge la Lombardia cerca di rendere la disciplina del settore della somministrazione più “flessibile” nelle modalità di esercizio, adeguando le tipologie alle mutate abitudini di consumo dei cittadini e quindi alle esigenze di cambiamento degli operatori del settore, e nello stesso tempo più “certa”, definendo in modo puntuale tempi e procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni.

1.2 Le attività di somministrazione

Con l'entrata in vigore della l.r. 30/03 spariscono le diverse tipologie di autorizzazione previste dalla l. 287/91 (tipo A, B, C, D, somministrazione di alimenti, bevande, analcolici, somministrazione in attività di trattenimento) sostituite da un'unica tipologia, quella di attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione; é l'autorizzazione igienico sanitaria a determinare i limiti all'attività di somministrazione e ad individuare in concreto l'attività che l'operatore può svolgere, fermo restando l'obbligo del titolare dell'esercizio di comunicare al Comune la denominazione dell'attività che esercita.

Infatti, con la D.G.R. 7/17501, La Giunta Regionale ha individuato le seguenti denominazioni di attività di somministrazione:

- a) ristorante, trattoria, osteria;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda;
- c) tavole calde, self service, fast food;
- d) pizzerie;
- e) bar gastronomici;
- f) bar-caffè;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione.

E' da precisare che tali denominazioni hanno valore esclusivamente a fini di monitoraggio, di classificazione, della definizione dell'attività prevalente e per la determinazione degli orari di attività.

Il Comune è competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e il trasferimento di sede delle attività di somministrazione, nel rispetto dei criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni (anche stagionali) e per il trasferimento di sede che devono essere approvati dal Consiglio Comunale, sentita la competente Commissione Consultiva.

1.3 La programmazione delle attività di somministrazione

I Criteri Comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede delle attività di somministrazione devono essere predisposti secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia all'art. 8 della l.r. 30/03 e soprattutto alle indicazioni del punto 11 degli Indirizzi Generali Regionali.

Richiamando formule ormai consuete e consolidate in materia di programmazione delle attività economiche, la Regione prescrive, al punto 11.3, che “... *i Comuni devono favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione, assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite ...*”; a tal fine, come indicato al punto 11.5, “... *potranno stabilire, sentita la Commissione di cui all'articolo 20 della l.r. n. 30 del 2003, indicazioni di carattere numerico in relazione a zone del proprio territorio sature dal punto di vista dell'offerta ...*”.

Nel predisporre i criteri di programmazione, i Comuni considerano le caratteristiche urbanistiche, sociali e economiche del territorio, e “... *tengono conto altresì:*

- *dell'andamento demografico della popolazione residente;*
- *della popolazione fluttuante;*
- *dei flussi turistici;*
- *della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggiore spesa individuale annua;*
- *della quantificazione dell'offerta e della domanda. ...*”

Oltre a fornire le indicazioni “programmatorie” relativamente allo sviluppo della rete di somministrazione, i Criteri Comunali devono anche contenere tutte le disposizioni procedurali che permettono, in concreto, agli Uffici preposti la gestione delle attività di somministrazione, e agli Organi di controllo la verifica sulle modalità di esercizio dell'attività.

I Criteri Comunali hanno validità triennale, fatta salva la possibilità che l'Amministrazione Comunale, in presenza di un concreto interesse pubblico, proceda ad una loro revisione anticipata.

2. IL COMUNE DI COSTA MASNAGA

2.1 Inquadramento territoriale e urbanistico

Costa Masnaga è un Comune della Provincia di Lecco, posto a 15 km. dal Capoluogo, al confine con la Provincia di Como; il territorio Comunale confina a Nord con il Comune di Rogeno; ad Est con i Comuni di Molteno (per un brevissimo tratto), Garbagnate Monastero e Bulciago; a Sud di nuovo con il Comune di Bulciago e con i Comuni di Nibionno e di Lambrugo; ad Ovest con i Comuni di Lambrugo e di Merone.

Sul territorio sono presenti quattro nuclei distinti: Costa Masnaga capoluogo, la zona Tregolo (dove si trova l'importante centro di diagnosi e di riabilitazione Ospedale Valduce – Villa Beretta), la zona formata da Località Ca' di Brenno e Località Camisasca, la zona Musico – Centemero. Dal punto di vista commerciale a queste si aggiungono le aree poste lungo la S.S. 36, dotate di un'importante funzione attrattiva.

Le comunicazioni sono assicurate dalla citata S.S. 36 Milano – Lecco, cui si aggiunge la tratta ferroviaria Milano – Lecco delle Ferrovie dello Stato, con locale stazione.

2.2 L'andamento demografico

2.2.1 La popolazione residente



ANNO	ABITANTI	FAMIGLIE
1995	4.370	1.639
1996	4.356	1.637
1997	4.331	1.628
1998	4.338	1.638
1999	4.350	1.648
2000	4.363	1.679
2001	4.380	1.687
2002	4.473	1.732
2003	4.522	1.729
2004	4.517	1.744
2005	4.573	1.764
2006 (31.07)	4.572	n.d.

Fonte: Ufficio Anagrafe Comune di Costa Masnaga

Come si può osservare nella tabella, nel periodo compreso tra il 1995 ed il luglio 2006 la popolazione di Costa Masnaga è cresciuta, anche se non costantemente; in termini numerici, nell'arco di tempo considerato si è verificato un incremento della popolazione di 202 unità, pari ad una crescita del 4,6%.

Tra il 1995 ed il 2005 (ultimo disponibile), le famiglie residenti sono aumentate, passando da 1.639 a 1.764, con un saldo positivo di 125 nuclei, pari al 7,6%.

I successivi grafici visualizzano più immediatamente l'andamento demografico del Comune di Costa Masnaga nei periodi considerati:



Alla data del 31.07.2006, i 4.572 abitanti di Costa Masnaga risultavano suddivisi nei diversi nuclei abitati come segue:

	Abitanti
Costa Masnaga capoluogo	773
Tregolo	485
Località Ca' di Brenno + Località Camisasca	850
Musico – Centemero	1.479
S.S. 36	985
Totale Comune	4.572

Per il triennio 2007 – 2009, sulla base delle autorizzazioni edilizie già concesse e da concedere nel suddetto arco di tempo, l'Amministrazione comunale prevede una ulteriore crescita della popolazione; sulla base di tale previsione, si stimano, al 31.07.2009, 4.900 abitanti, suddivisi come segue nei diversi nuclei:

	Abitanti
Costa Masnaga capoluogo	828
Tregolo	533
Località Ca' di Brenno + Località Camisasca	917
Musico – Centemero	1.540
S.S. 36	1.082
Totale Comune	4.900

2.2.2 La popolazione fluttuante

Un ulteriore aspetto da verificare, di grande rilevanza ai fini di un'eventuale correzione del valore della domanda attribuito al Comune, è quello relativo alle presenze lavorative e ai flussi di traffico che interessano il Comune, perchè potrebbero portare a Costa Masnaga consumatori residenti in altri Comuni.

Il Censimento Generale ISTAT 2001 sulle attività produttive (disponibile sul sito www.istat.it) indica in 330 le unità locali esistenti in Comune di Costa Masnaga, per un complesso di 2.186 addetti; rapportando il numero di addetti con la popolazione residente alla medesima data del Censimento si ottiene un valore dell'incidenza degli addetti rispetto agli abitanti pari al 49,85%, marcatamente superiore al valore medio regionale pari al 32,62%: i lavoratori impiegati nelle attività presenti sul territorio comunale portano significativi incrementi di domanda per le attività di somministrazione. Infatti, un valore così alto di addetti sul totale della popolazione indica chiaramente che le "entrate" in Comune più che compensano le "uscite" dei residenti che, per esempio, lavorano altrove.

Prudentemente stimeremo che il 5% degli addetti impiegati sul territorio comunale, non avendo a disposizione una mensa aziendale o non trovando conveniente rientrare a casa, utilizzi le strutture di somministrazione presenti sul territorio per il pasto di mezzogiorno; si tratta pertanto di 109 potenziali utenti aggiuntivi.

Dato che, come accennato, le "entrate" più che compensano le "uscite", non è necessario scorporare la quota di domanda attribuibile a residenti che lavorano fuori Costa Masnaga e che si rivolgono a strutture poste fuori Comune.

Si ricordi, inoltre, convergenze significative sulle attività di somministrazione di Costa Masnaga sono poi determinate dalla presenza sul territorio della S.S. 36, percorsa, nei giorni feriali, da forti flussi di traffico, soprattutto di mezzi pesanti. Un numero significativo dei soggetti che percorrono tale arteria di traffico si rivolge alle attività di somministrazione poste a ridosso della Statale.

Anche la presenza sul territorio comunale di un importante centro riabilitativo (in zona Tregolo) attrae convergenze di consumatori che si rivolgono alla locale rete di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Prudenzialmente, al fine di non sovrastimare il mercato su cui possono contare le attività di somministrazione di Costa Masnaga, non sarà aggiunta nella verifica del rapporto domanda – offerta la domanda attribuibile a consumatori in transito lungo al S.S. 36 ed ai fruitori del centro riabilitativo.

3 LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

3.1 L'offerta di servizi di somministrazione in Regione Lombardia e nelle Province Lombarde

Per valutare il complesso dell'offerta di servizi di somministrazione nell'ambito del territorio Regionale e a livello delle singole Province, abbiamo utilizzato i dati Istat sul Censimento dell'Industria e dei Servizi 2001, per le attività di somministrazione*, suddivise tra ristorazione, bar e attività di mensa; la tabella A sintetizza i dati riferiti al complesso della Regione e a ciascuna Provincia, indicando il numero di Unità Locali presenti in ciascuna Provincia e la quota che queste rappresentano sul complesso della dotazione regionale; la tabella B mostra la

* Sono state conteggiate le attività di cui ai seguenti Codici ATECO 2002 (comunemente utilizzati per la classificazione delle attività economiche da parte degli Enti del Sistema Statistico Nazionale, che comprendono anche le Camere di Commercio):

55.30.1 Ristorazione con somministrazione

- Fornitura di pasti da consumare in genere sul posto, come pure la somministrazione di bevande che accompagnano tali pasti, eventualmente con intrattenimento e spettacolo
- attività degli esercizi di gastronomia, rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, eccetera, che dispongono di posti a sedere

55.30.4 Gelaterie e pasticcerie con somministrazione

- Pubblici esercizi di gelaterie e pasticcerie con somministrazione

N.B. Dalla classe 55.30 sono escluse:

- Produzione industriale e artigianale di gelati, sorbetti e altri prodotti commestibili simili (senza somministrazione)
- Fabbricazione di prodotti di pasticceria senza somministrazione
- Fabbricazione di pizze a lunga conservazione
- Commercio attraverso distributori automatici

55.40.0 Bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande

- Attività di bar, caffè, pub, birrerie, eccetera, eventualmente con intrattenimento e spettacolo

N.B. Dalla classe 55.40 sono escluse:

- Commercio attraverso distributori automatici
- Vendita di bevande per il consumo al di fuori dai locali pubblici

55.41.0 Mensa

- Somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale; attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense e posti di ristoro per i membri delle forze armate eccetera

ripartizione percentuale delle attività, sempre suddivise per specializzazione e per Provincia; infine la tabella C, ancora con riferimento alle attività di somministrazione suddivise per specializzazione e per Provincia, mostra il rapporto tra abitanti ed esercizi esistenti.

TABELLA A	1.RISTORANTI		2.SELF-SERVICE		3.RISTORANTI TRATTENIMENTO		4.GELATERIE PASTICCERIE		5.BAR CAFFÈ	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
VARESE	854	7,62	17	6,09	8	8,51	110	9,20	1.607	8,21
COMO	799	7,13	15	5,38	6	6,38	79	6,61	1.189	6,08
LECCO	383	3,42	8	2,87	3	3,19	42	3,51	602	3,08
SONDRIO	332	2,96	2	0,72	-	-	25	2,09	609	3,11
MILANO	3.809	33,97	186	66,67	49	52,13	467	39,05	7.200	36,79
BERGAMO	1.234	11,01	14	5,02	6	6,38	131	10,95	2.221	11,35
BRESCIA	2.004	17,87	12	4,30	8	8,51	176	14,72	2.926	14,95
PAVIA	640	5,71	9	3,23	6	6,38	57	4,77	1.206	6,16
LODI	215	1,92	5	1,79	3	3,19	14	1,17	407	2,08
CREMONA	428	3,82	6	2,15	3	3,19	37	3,09	803	4,10
MANTOVA	514	4,58	5	1,79	2	2,13	58	4,85	798	4,08
TOTALE	11.212		279		94		1.196		19.568	

	6. ENOTECHE CON SOMMINISTRAZIONE		7.BAR CON TRATTENIMENTO		8.MENSE		TOTALE	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
VARESE	9	9,38	38	11,31	8	8,51	2.651	8,06
COMO	6	6,25	18	5,36	6	6,38	2.118	6,44
LECCO	4	4,17	7	2,08	3	3,19	1.052	3,20
SONDRIO	1	1,04	3	0,89	-	-	972	2,96
MILANO	40	41,67	133	39,58	49	52,13	11.933	36,30
BERGAMO	9	9,38	38	11,31	6	6,38	3.659	11,13
BRESCIA	15	15,63	37	11,01	8	8,51	5.186	15,77
PAVIA	3	3,13	37	11,01	6	6,38	1.964	5,97
LODI	2	2,08	6	1,79	3	3,19	655	1,99
CREMONA	4	4,17	9	2,68	3	3,19	1.293	3,93
MANTOVA	3	3,13	10	2,98	2	2,13	1.392	4,23
TOTALE	96		336		94		32.875	

TABELLA B	Alimenti		Bevande		Trattenimento		Mense		TOTALE
	n°	%	n°	%	n°	%	n°	%	
VARESE	854	32,21	1.726	65,11	46	1,73	25	0,95	2.651
COMO	799	37,72	1.274	60,15	24	1,14	21	0,99	2.118
LECCO	383	36,41	648	61,59	10	0,95	11	1,05	1.052
SONDRIO	332	34,16	635	65,33	3	0,31	2	0,20	972
MILANO	3.809	31,92	7.707	64,59	182	1,52	235	1,97	11.933
BERGAMO	1.234	33,72	2.361	64,53	44	1,20	20	0,55	3.659
BRESCIA	2.004	38,64	3.117	60,10	45	0,87	20	0,39	5.186
PAVIA	640	32,58	1.266	64,47	43	2,19	15	0,76	1.964
LODI	215	32,82	423	64,58	9	1,38	8	1,22	655
CREMONA	428	33,10	844	65,27	12	0,93	9	0,70	1.293
MANTOVA	514	36,93	859	61,71	12	0,86	7	0,50	1.392
TOTALE	11.212	34,11	20.860	63,45	430	1,31	373	1,13	32.875

TABELLA C

PROVINCIA	ABITANTI	RAPPORTO ABITANTI/ESERCIZI			
		Alimenti	Bevande	Trattenimento	Mense
VARESE	814.055	953	472	17.697	32.562
COMO	537.046	672	422	22.377	25.574
LECCO	311.122	812	480	31.112	28.284
SONDRIO	176.856	533	279	58.952	88.428
MILANO	3.614.108	949	469	19.858	15.379
BERGAMO	968.723	785	410	22.016	48.436
BRESCIA	1.106.373	552	355	24.586	55.319
PAVIA	489.751	765	387	11.390	32.650
LODI	195.474	909	462	21.719	24.434
CREMONA	334.087	781	396	27.841	37.121
MANTOVA	375.159	730	437	31.263	53.594
TOTALE	8.922.754	796	428	20.751	23.922

Dall'esame dei dati delle precedenti tabelle, la prima considerazione che emerge è quella, facilmente prevedibile, della decisa prevalenza delle attività specializzate nella somministrazione di bevande, che rappresentano i due terzi delle attività presenti, rispetto a quelle di ristorazione (attività, quest'ultima, che comporta maggiori oneri, anche in termini di investimento economico, strutture e personale); questo per l'intero territorio regionale, con scostamenti percentuali limitati tra le realtà che registrano le maggiori dotazioni e le meno dotate.

Esaminando la situazione in maggior dettaglio per ciascuna specifica specializzazione, possiamo osservare che, per la ristorazione "tradizionale" sono meno di 7 i punti percentuali che separano la Provincia di Brescia, dove l'incidenza è la più elevata, e quella di Milano, che risulta invece quella dove il settore esprime un minor peso in termini percentuali; per la somministrazione di bevande la differenza rilevata in termini percentuali è ancora minore, vi sono infatti 5 punti percentuali di differenza tra la rilevanza più elevata, registrata per la Provincia di Cremona, e quella più ridotta, riferita alla Provincia di Como.

Sensibili differenze si devono invece registrare nel valore del rapporto abitanti/esercizi nelle diverse Province Lombarde; abbiamo infatti verificato che il numero dei ristoranti si riduce col crescere dell'industrializzazione e della modernizzazione dei Comuni, mentre per il numero dei bar questa differenza non si registra, verosimilmente perché, soprattutto nel corso dell'ultimo decennio, la chiusura dei bar "tradizionali", con funzione di luogo di socializzazione e incontro, è stata più che compensata dall'apertura di bar destinati ad un'utenza di passaggio, che offrono anche un servizio di ristorazione "veloce" ed economica (e ciò anche in risposta alla sempre crescente diffusione dei ticket restaurant) e dal sorgere di locali di somministrazione "di tendenza".

Il legislatore regionale ha mostrato una grande attenzione nell'incoraggiare le dinamiche di trasformazione e modernizzazione delle attività di somministrazione, ampliando le possibilità di differenziazione nelle tipologie d'esercizio.

In primo luogo ha eliminato le "tipologie" previste dalla legge 287/91, permettendo ad ogni attività attraverso il solo adeguamento delle attrezzature ed igienico sanitario, di ampliare alla ristorazione o alla somministrazione di bevande la propria offerta, per rispondere in modo adeguato alla domanda espressa dalla clientela attuale o potenziale.

D'altra parte, individuando undici "denominazioni" per le attività di somministrazione, che passano dal ristorante, tradizionale o regionale, alla pizzeria, al self service e al fast food, senza tralasciare il bar-caffè, la tavola calda, la gelateria, la birreria, l'enoteca, fino a giungere ai disco pub e ai locali serali, corrispondenti in sostanza ad altrettante "specializzazioni" delle attività di somministrazione, ha riconosciuto che, grazie all'iniziativa degli operatori, nel settore della

somministrazione più che in altri settori economici, l'offerta tende a differenziarsi e ad articolarsi in modo marcato rispetto all'esistente, ricercando una propria nicchia di pubblico (proponendo, ad esempio, solamente un certo tipo di musica, oppure un listino che preveda prevalentemente un certo tipo di bevande, od ancora determinati orari e caratteristiche del servizio) e realizzando una positiva differenziazione nelle tipologie d'esercizio, in quanto ogni locale si indirizza ad un particolare tipo di pubblico, e quindi crea il proprio mercato, spesso riesce a risultare altamente attrattivo anche se collocato in centri di minori dimensioni demografiche, e ciò senza entrare in competizione con l'esistente.

3.2 L'offerta a livello comunale: localizzazione sul territorio e comparazione con la dotazione regionale e provinciale

In Costa Masnaga sono presenti 14 esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico; a questi si aggiungono le attività di somministrazione relative alla Parrocchia ed al Quagliodromo, oltre ad un Circolo Privato: queste attività, destinate ad un'utenza particolare e pertanto non aperte al pubblico, non saranno conteggiate nella presente analisi.

Gli esercizi presenti* sono suddivisi tra le diverse categorie e nei cinque nuclei individuati sul territorio comunale come riassunto nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	Costa Masnaga capoluogo	Zona Tregolo	Camisasca + Brenno	Musico - Centemero	Aree S.S. 36	TOTALE
<i>A - ristorante</i>	--	--	2	--	2	4
<i>B - trattoria</i>	--	--	--	--	1	1
<i>D - pizzeria</i>	--	--	--	1	--	1
<i>E - bar gastronomico</i>	--	1	--	--	--	1
<i>F - bar caffè</i>	2	1	--	1	2	6
<i>G - pasticceria</i>	1	--	--	--	--	1
TOTALE	3	2	2	2	5	14

Compariamo ora i dati dell'offerta di somministrazione al pubblico con quelli analoghi riferiti alla Regione Lombardia e alla Provincia di Lecco; per permettere la comparazione, indicheremo la sola distinzione tra esercizi per la somministrazione di alimenti ed esercizi per la somministrazione di bevande: per i dati relativi a Costa Masnaga faremo riferimento all'attività prevalente.

* La puntuale classificazione a partire dalle denominazioni di attività prevalente di cui al punto 6.3 degli Indirizzi Generali D.G.R. 17 maggio 2004, n. 7/17516, è stata effettuata sulla base delle comunicazioni trasmesse dai singoli esercenti; sono indicate le sole tipologie presenti in Costa Masnaga; si è considerata la tipologia prevalente.

Rapporto che considera tutte le attività presenti sul territorio

	RAPPORTO ABITANTI/ESERCIZI		
	Alimenti	Bevande	TOTALE
PROVINCIA DI LECCO	812	480	302
REGIONE LOMBARDIA	796	428	278
COSTA MASNAGA	762	572	327

Dal confronto emerge che, nel complesso, Costa Masnaga presenta una dotazione di attività di somministrazione aperte al pubblico inferiore ai valori medi regionali e provinciali, in misura più accentuata per le attività che somministrano prevalentemente bevande.

Sottolineiamo che tale valore si modifica sensibilmente se si eliminano dal conto le attività poste lungo la S.S. 36, che chiaramente non si rivolgono tanto alla popolazione residente quanto ai consumatori di passaggio lungo l'arteria di traffico:

Rapporto che esclude le attività poste nelle aree a ridosso della S.S. 36

	RAPPORTO ABITANTI/ESERCIZI		
	Alimenti	Bevande	TOTALE
PROVINCIA DI LECCO	812	480	302
REGIONE LOMBARDIA	796	428	278
COSTA MASNAGA	1.524	762	508

3.3 La domanda di servizi di somministrazione

Per valutare la domanda di servizi di somministrazione faremo riferimento alla spesa media per “Pasti e consumazioni fuori casa” individuata dall’indagine ISTAT sui consumi delle famiglie italiane e indicata nella successiva tabella, con riferimento alle diverse ripartizioni geografiche.

	<i>Spesa Media Mensile per Famiglia</i>
	<i>Pasti e consumazioni fuori casa</i>
<i>Nord Ovest</i>	79,20 euro
Nord Est	84,41 euro
Centro	74,16 euro
Sud	39,68 euro
Isole	47,13 euro
TOTALE Italia	67,14 euro

Fonte: Istat, anno 2002

Rapportando i 79,20 euro di spesa di mensile per famiglia alle 1.764 famiglie residenti a Costa Masnaga per i 12 mesi dell’anno, otterremo una spesa annua pari a 1.676.505,60 euro ovvero:

$$\text{Euro } 79,2003 \times 1.764 \text{ famiglie} \times 12 \text{ mesi} = 1.676.505,60 \text{ euro}$$

A questa spesa si dovrà aggiungere quella effettuata dalla popolazione fluttuante, a partire dalle 109 persone stimate, che utilizzano buoni pasto o che comunque non trovano comodo e conveniente raggiungere la propria abitazione per il pasto di mezzogiorno; valutando, per tali soggetti, un ticket giornaliero di limitatissima entità, di soli 5 euro, per 5 giorni lavorativi nella settimana, per 45 settimane di presenza lavorativa in un anno (escludendo ferie, permessi, malattia), avremo comunque una spesa aggiuntiva di 122.625 euro, riferiti alla sola domanda di servizi sostitutivi del pasto di mezzogiorno.

In definitiva, la spesa riferita alla popolazione residente e fluttuante stimata per Costa

Masnaga, sarà pari a 1.799.130,60 euro, con una media di 128.509 euro per ciascuna delle 14 attività di somministrazione aperte al pubblico (sottolineiamo che tale calcolo tiene conto anche delle attività poste nelle aree in fregio alla S.S. 36, che si rivolgono principalmente ai consumatori di passaggio lungo questa arteria di traffico).

Andremo ora a valutare quale possa considerarsi il fatturato “medio” per un’attività di somministrazione, con riferimento alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Lecco.

Per fare ciò alla spesa imputabile alla popolazione e alle famiglie residenti in Regione Lombardia e in Provincia di Lecco (utilizzeremo quale riferimento l’ultimo dato ufficiale Istat Censimento 2001, pubblicato nel corso del luglio 2004), aggiungeremo la quota per i consumi effettuati dai turisti, che, come si è detto, la FIPE stima pari a 60 euro al giorno pro capite (fonte: Sole 24 ore, 13 agosto 2004); si tratta di una spesa elevata, comprensiva di almeno due pasti e delle consumazioni che una persona effettua nel corso dell’intero arco di una giornata, e che può essere riferita per lo più ai turisti che effettuano pernottamenti fuori casa. Perciò, per maggior cautela, il numero dei turisti verrà valutato a partire dai dati elaborati dalla Regione Lombardia e da Unioncamere e pubblicati nell’Annuario Statistico Regionale sulle presenze alberghiere, e non comprenderà quindi la spesa riferita al turismo “giornaliero”, che tuttavia in alcune località della nostra Regione (basti pensare alle Province di Mantova e Cremona), assume una rilevanza considerevole e attrae sicuramente visitatori da altre Regioni.

Sulla base dei dati sopra indicati, in Regione Lombardia risiedono 3.652.954 famiglie (per 9.032.554 abitanti), cui è possibile attribuire una spesa complessiva per consumazioni fuori casa di 289,314 milioni di euro mensili, ovvero 3.471,767 milioni di euro annui; a questa cifra si deve aggiungere quella riferita alle convergenze “turistiche”: nel corso dell’anno 2002 sono stati registrati complessivamente 25.605.809 pernottamenti in alberghi o in altre strutture ricettive (campeggi, agriturismo, affittacamere, ecc.), dei quali 463.360 in Provincia di Lecco; attribuendo 45 dei 60 euro di spesa giornaliera alla rete dei pubblici esercizi (e quindi escludendo i servizi “alberghieri”, ovvero la prima colazione, usualmente compresa nel prezzo della camera, e una quota di consumazioni effettuate presso la struttura ricettiva), avremo una domanda aggiuntiva di servizi di somministrazione di 1.152,261 milioni di euro; non aggiungeremo ulteriori convergenze poiché sicuramente le presenze riferite al complesso delle strutture ricettive già ricomprendono anche la domanda riferita al turismo d’affari, congressuale, ed alle trasferte lavorative.

In definitiva, i 32.072 pubblici esercizi presenti in Regione Lombardia possono contare su

un mercato complessivo di 4.624,028 milioni di euro, con un incasso medio di 144.176,48 euro per esercizio.

Effettuando un conteggio analogo per la Provincia di Lecco, e aggiungendo quindi alla spesa di 115,304 milioni di euro effettuata dalle 121.322 famiglie residenti la domanda aggiuntiva della popolazione fluttuante, di 20,851 milioni di euro, avremo un potenziale incasso medio di 132.061 euro per ciascuno dei 1.031 pubblici esercizi della Provincia.

La successiva tabella sintetizza i dati riferiti alla Regione e alla Provincia:

Spesa complessiva per consumazioni fuori casa							
Valori in milioni di euro							
	Famiglie	<i>Annuì</i>	Pernottamenti	<i>Domanda aggiuntiva</i>	Mercato complessivo	Pubblici esercizi	Incasso medio (euro)
Lombardia	3.652.954	3.471,767	25.605.809	1.152,261	4.624,028	32.072	144.176,48
Provincia Lecco	121.322	115,304	463.360	20,851	136,155	1.031	132.061,11

Il dato medio di 128.509 euro stimato per Costa Masnaga risulta inferiore alla media provinciale e, in misura più accentuata, a quella regionale, ad indicare una leggera sovradotazione di esercizi per la somministrazione.

4. LA ZONIZZAZIONE

Le indicazioni di cui tener conto per definire i criteri di rilascio di nuove autorizzazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande o per il trasferimento di quelle esistenti sono state determinate dalla Regione Lombardia con d.g.r. 17 maggio 2004, n. 7/17516, di attuazione della L.R. 30/2003, e più precisamente al punto 11 del medesimo provvedimento.

In tale quadro, la zonizzazione del territorio Comunale assume un'importanza prioritaria: i Comuni devono infatti assicurare un adeguato servizio in tutte le zone eventualmente individuate, in considerazione delle caratteristiche urbanistiche, sociali e economiche dello stesso.

Sul territorio di Costa Masnaga, come già accennato, sono individuabili 5 zone distinte, che abbiamo già utilizzato in sede di analisi. **Questa zonizzazione, meglio elencata di seguito è corrispondente alla realtà urbanistica e sociale di Costa Masnaga, e viene quindi utilizzata quale zonizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione.**

- Zona 1** Zona Tregolo;
- Zona 2** Costa Masnaga Capoluogo
- Zona 3** Aree lungo la S.S. 36;
- Zona 4** Musico - Centemero;
- Zona 5** Località Camisasca e Località Brenno.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ED IPOTESI DI PIANO

Come abbiamo visto al precedente paragrafo 3, attualmente a Costa Masnaga sono autorizzati 14 esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'analisi del rapporto abitanti/esercizi, riferito solo alla consistenza demografica dell'area, ha evidenziato una situazione di sottodotazione in rapporto ai valori medi regionali e provinciali; tuttavia, come abbiamo appena sottolineato, si tratta di un rapporto che non considera in alcun modo la domanda aggiuntiva espressa dalla popolazione fluttuante.

La situazione sopra rilevata, basata sulla consistenza della sola popolazione residente, si potrebbe modificare sensibilmente considerando le convergenze che interessano il territorio; dal rapporto tra domanda di servizi di somministrazione espressa nel Comune e offerta presente risulta che a Costa Masnaga il fatturato potenziale delle attività di somministrazione è inferiore all'analogo dato provinciale e, in misura più accentuata, a quello regionale (128.509 euro per Costa Masnaga a fronte di un dato di poco superiore ai 130.000 euro per la Provincia di Lecco e di poco superiore ai 140.000 euro per la Regione Lombardia).

In sostanza l'analisi sviluppata lascia emergere una situazione di leggera sovradotazione di attività per la somministrazione di alimenti e bevande.

Tuttavia, deve essere ancora una volta sottolineato che le attività poste nelle aree a ridosso della S.S. 36 sono destinate principalmente ai consumatori in transito su questa arteria di traffico e non ai residenti di Costa Masnaga.

Pertanto, si ritiene opportuno prevedere l'inserimento di 1 attività per la somministrazione di alimenti e bevande, da collocare in zona Musico - Centemero.

Tale esercizio permetterà di migliorare il servizio offerto non solo alla popolazione residente, ma anche ai consumatori di passaggio.

Ricordiamo che la zona 4 Musico – Centemero è attualmente quella in cui si trova il maggior numero di abitanti (1.479, pari al 32,3% del totale) ed è destinata a mantenere tale primato (1.540 abitanti, pari al 31,4% del totale, stimati al 31.07.2009).

Per quanto riguarda i trasferimenti, si ritiene di confermare l'individuazione delle 5 zone

utilizzate nel corso della presente analisi: il trasferimento nella medesima zona sarà sempre consentito; il trasferimento in zone diverse da quella di appartenenza sarà consentito solo in caso di disponibilità di autorizzazioni per la specifica zona “di arrivo” (nei limiti, quindi, delle previsioni di sviluppo indicate): in tal caso, nella zona di origine diverrà disponibile un’autorizzazione.

Inoltre si prevedono appositi criteri per il rilascio di autorizzazioni per le attività di somministrazione non aperte al pubblico esercitate presso la sede di associazioni non affiliate a enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno; il rilascio delle autorizzazioni per queste attività, escluse dall’applicazione della l.r. 30/03 in applicazione dell’art. 21, c. 1, lett. c della legge stessa, è disciplinato dal D.P.R. 235/01, che prevede che il rilascio di tali autorizzazioni sia soggetto disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 287/91, e quindi a una “programmazione” ora sostituita, per il territorio della Regione Lombardia, dai Criteri di cui all’art. 9, c. 2, della legge regionale 30/03.

Pertanto, per tali specifiche attività, riteniamo debba essere prevista la possibilità di rilascio di una autorizzazione, che possa permettere anche ad associazioni che operano nel solo territorio di Costa Masnaga di poter esercitare l’attività di somministrazione senza necessità di aderire a un’associazione riconosciuta a livello nazionale.

6. LIMITI NUMERICI PER AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

TOTALE COMUNE DI COSTA MASNAGA		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
14	1	15

Zona 1 – Tregolo		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
2	0	2

Zona 2 – Costa Masnaga capoluogo		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
3	0	3

Zona 3 – aree S.S. 36		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
5	0	5

Zona 4 – Musico – Centemero		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
2	1	3

Zona 5 – Località Camisasca e Località Brenno		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
2	0	2

Infine, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 235/01, si prevede la possibilità di procedere al rilascio di una autorizzazione per attività di somministrazione non aperte al pubblico esercitate presso la sede di associazioni non affiliate a enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

Criteria per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 9, comma 2, L.R. 30/03)

Normativa

Società di Ricerca e Pianificazione
di Anzini Mauro & C. s.n.c.
Via Degli Scipioni 5 - MILANO
Collaboratore: D.ssa Cecilia Merlo

TITOLO I
NORME GENERALI E SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE

Art. 1 Norme di riferimento e ambito di applicazione

Le disposizioni di cui alla presente normativa disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione e hanno validità di tre anni a far data dalla loro approvazione da parte del Consiglio Comunale; è in ogni caso ammessa la revisione anticipata a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale.

L'apertura e il trasferimento delle attività di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciarsi nel rispetto della presente Normativa; fanno eccezione le attività di somministrazione di cui all'art. 8, c. 4, l.r. 30/03, per le quali il rilascio delle relative autorizzazioni non è soggetto a programmazione.

Per tutto quanto si riferisca in generale alle attività di somministrazione, si rinvia a:

- Legge Regione Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30, recante “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”
- “Indirizzi Generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande” di cui alla D.G.R. 17 maggio 2004, n. 7/17516;
- “Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” di cui alla D.G.R. 9 luglio 2004, n. 7/18139;
- Ogni altra legge, regolamento e provvedimento, nazionale, regionale o locale, che abbia connessioni con l'esercizio delle attività di somministrazione in ordine agli aspetti urbanistici, edilizi, igienico-sanitari.

Le attività di somministrazione effettuate su aree pubbliche non sono soggette alla programmazione di cui al presente Piano fermo restando il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti morali professionali per l'esercizio dell'attività di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 30/03.

Art. 2 Attività di somministrazione in locali aperti al pubblico e denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' considerata attività di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, ovvero nei locali dell'esercizio o in un'area o superficie aperta al pubblico e appositamente attrezzata, adiacente e/o pertinenziale al locale, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o nella disponibilità dell'operatore se privata.

E' assoggettata alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali adibiti esclusivamente all'attività di somministrazione.

Sono considerate attrezzature di somministrazione i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi piani di appoggio e stoviglie, anche monouso.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande assumono le seguenti denominazioni, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria;

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell' esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Tali denominazioni hanno validità ai fini di monitoraggio, in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 3 della l.r. 30/03, per la determinazione dei limiti degli orari di attività nonché ai fini del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 ottobre 2003 in materia di videogiochi e apparecchi automatici di trattenimento e svago.

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di somministrazione di comunicare al Comune, la denominazione o le denominazioni delle attività esercitate, prima dell'inizio o della modifica dell'attività.

Art. 3 Attività di somministrazione non soggette a programmazione

Non è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Normativa il rilascio delle autorizzazioni per le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- somministrazione in locali di prevalente intrattenimento, (sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e similari); l'attività di intrattenimento deve occupare almeno i 3/4 della superficie a disposizione del pubblico (esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi) e la somministrazione deve essere effettuata solo a chi usufruisce a pagamento dell'intrattenimento;
- esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi pubblici e nei mezzi pubblici;
- mense e spacci aziendali o di enti e scuole, purché l'attività di somministrazione sia effettuata solo nei confronti dei dipendenti e degli studenti;
- al domicilio del consumatore, ovvero il servizio di somministrazione organizzato presso l'abitazione del consumatore o il locale dove lo stesso e i suoi familiari e invitati si trovino per motivi di lavoro o di studio, per convegni, congressi e cerimonie;
- somministrazione temporanea, ovvero esercitata in occasione di riunioni straordinarie di persone, di cui all'art. 12 L.R. 30/03;
- attività di somministrazione svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme;
- attività effettuate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili;
- somministrazione effettuata nelle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che vi sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali;
- somministrazione effettuata negli esercizi di agriturismo, limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali;
- somministrazione effettuata da circoli privati, ai sensi del D.P.R. 235/2001.

Art. 4 Orario di attività

Il Sindaco, nel rispetto delle procedure e delle competenze di cui all'art. 50 del d.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e sentita la Commissione di cui all'art. 20 l.r. 30/03, determina i limiti per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'esercente ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio Comunale l'orario adottato, prescelto con riferimento al tipo di attività individuato sulla base delle denominazioni di esercizio prevalente in termini di superficie, nel rispetto dei limiti di apertura e chiusura di cui al presente articolo; tale comunicazione dovrà avvenire con un preavviso di almeno due giorni sia in caso di nuova apertura, subingresso o trasferimento dell'attività, sia per ogni modifica non occasionali all'orario di attività già comunicato.

L'esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha facoltà di:

- effettuare l'apertura in modo continuativo o prevedere un intervallo di chiusura;
- scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana e per periodi dell'anno;
- osservare una o più giornate, anche consecutive, di riposo settimanale.

In occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, del carnevale, della festa patronale, e di particolari manifestazioni locali e nazionali, potranno essere ammesse deroghe ai limiti di orario stabiliti, al fine di prolungare l'apertura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

I titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono comunicare al Sindaco ogni chiusura temporanea dell'esercizio per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco, per assicurare idonei livelli di servizio può, con provvedimento motivato e sentita la Commissione di cui all'art. 20 l.r. 30/03, stabilire programmi di apertura obbligatoria delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. A tal fine, in particolari periodi dell'anno, potrà essere richiesto agli esercenti di comunicare preventivamente ogni chiusura temporanea, anche se inferiore a trenta giorni consecutivi.

Art. 5 Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai sensi dell'art. 5 l.r. 30/03, "non possono esercitare l'attività di somministrazione, salvo abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna a una pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
- c) coloro che hanno riportato una condanna: per reati contro la morale pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica; per delitti commessi in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, del gioco d'azzardo, delle scommesse clandestine e della turbativa di competizioni sportive; per infrazioni sul gioco del lotto;
- d) coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di autorizzazione, due o più condanne per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
- e) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione di cui alla l. 1423/56, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla l. 575/65, ovvero siano sottoposti a misure di sicurezza o siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- f) coloro che hanno riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico, o contro la persona commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione."

Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica in caso di sospensione condizionale della pena, e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c), d) ed f), ha durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta; in caso di società, il possesso dei requisiti di cui al presente comma è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicati all'art. 2 D.P.R. 252/98.

Oltre che al possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 6 l.r. 30/03, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in ogni sua forma (al pubblico su area privata o su aree pubbliche, per quella effettuata presso il domicilio del consumatore, per la somministrazione in locali non aperti al pubblico, per la somministrazione limitata alle persone alloggiate in strutture ricettive e ai loro ospiti e per la somministrazione esercitata nelle aziende agrituristiche) è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti in capo al titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, al legale rappresentante, od a loro delegati:

- a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione istituito o riconosciuto dalla Regione, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo

equivalente legalmente riconosciuto; tale requisito abilita anche all'esercizio dell'attività di commercio al minuto in sede fissa di prodotti del settore alimentare;

- b) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione davanti alla commissione istituita presso la CCIAA;
- c) essere stato iscritto al REC per l'attività di somministrazione (gruppo S) nel periodo compreso tra il 13 gennaio 1999 e il 12 gennaio 2003.

Sono equiparati ai soggetti in possesso del titolo di cui al precedente comma 3, lett. a), i soggetti in possesso di:

- laurea in medicina o veterinaria;
- laurea in farmacia;
- laurea in scienze dell'alimentazione;
- laurea in biologia;
- laurea in chimica;
- laurea in agraria;
- laurea breve o specialistica attinente la trasformazione dei prodotti alimentari o la ristorazione;
- diploma di maturità o diploma triennale di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica di superamento di corsi almeno biennali, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevanti, rilasciati dalle regioni.

Il titolare dell'attività di somministrazione deve comunicare al comune ogni modifica all'individuazione del soggetto preposto all'esercizio entro 30 giorni dall'avvenuto conferimento dell'apposita delega.

Art. 6 Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre, all'interno del locale, quanto segue:

- 1 Autorizzazioni all'attività di somministrazione (o copia per ricevuta per il caso di comunicazione di subingresso o altra Denuncia di Inizio Attività);
- 2 Tabella dei prezzi praticati per i prodotti destinati alla somministrazione;

- 3 Tabella dei giochi proibiti;
- 4 Cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti.

Copia del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti deve altresì essere esposta in modo visibile dall'esterno del locale.

Negli esercizi dove sia effettuato sia servizio al banco che servizio al tavolo, l'esercente deve mettere a disposizione del cliente, prima dell'ordinazione, un listino prezzi che indichi in modo comprensibile l'eventuale componente di costo attribuibile al servizio; in caso di esercizi che non applichino alcuna maggiorazione per il servizio al tavolo, il listino prezzi potrà essere sostituito dall'apposita tabella delle consumazioni esposta all'interno del locale.

Gli esercenti che effettuano anche attività di somministrazione di pasti devono esporre copia del menù all'esterno del locale o in modo che sia chiaramente leggibile dall'esterno.

In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo ben visibile, a meno che il prezzo di vendita al dettaglio non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso.

Art. 7 Divieti e limitazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' vietato effettuare la somministrazione di:

- bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, attraverso distributori automatici;
- bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume in esercizi operanti in impianti sportivi, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante, nel corso di sagre, fiere, convegni, manifestazioni sportive e musicali all'aperto; il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 20 l.r. 30/03, può estendere il divieto alle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

È vietato fumare negli esercizi di cui agli artt. 2 e 3 della presente normativa che non abbiano adibito ai non fumatori uno o più locali, aventi i requisiti di cui al DPCM 23 dicembre 2003 e di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

TITOLO II
CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
E NORME SUL PROCEDIMENTO

Art. 8 Criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per il periodo di validità del presente strumento di programmazione, ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni ed al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande già autorizzate, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- Zona 1** Tregolo;
- Zona 2** Costa Masnaga Capoluogo;
- Zona 3** aree lungo la S.S. 36;
- Zona 4** Musico – Centemero;
- Zona 5** Località Camisasca e Località Brenno.

TOTALE COMUNE DI COSTA MASNAGA		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
14	1	15
Zona 1 – Tregolo		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
2	0	2
Zona 2 – Costa Masnaga Capoluogo		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
3	0	3
Zona 3 – Aree S.S. 36		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
5	0	5
Zona 4 – Musico – Centemero		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
2	1	3
Zona 5– Località Camisasca e Località Brenno		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI

2	0	2
---	---	---

Il trasferimento delle attività all'interno della zona di appartenenza (indicata, unitamente all'indirizzo, sulle autorizzazioni rilasciate) è sempre consentito.

Il trasferimento in zona diversa da quella di appartenenza è consentito nel caso in cui nella zona di arrivo siano disponibili autorizzazioni, nel rispetto dei limiti indicati dalle precedenti tabelle; in tal caso, nella zona di origine si renderà disponibile un'autorizzazione.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 235/01, si prevede la possibilità di procedere al rilascio di una autorizzazione per attività di somministrazione non aperte al pubblico esercitate presso la sede di associazioni non affiliate a enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero.

Art. 9 Nuove aperture e trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'apertura e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, nel rispetto delle previsioni per le diverse zone comunali di cui alla presente Normativa.

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale) del richiedente; codice fiscale o, in caso di società, partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 30/03;
- c) ubicazione dell'esercizio (via e numero civico);
- d) superficie indicativa dell'attività, specificando quella riservata alla somministrazione ed all'eventuale attività commerciale o di servizio esercitata congiuntamente.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Le domande devono essere presentate direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze; per le domande presentate a mano, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo di arrivo della corrispondenza, per quelle inviate per mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.

All'atto della presentazione della domanda, al soggetto interessato sarà rilasciata una ricevuta contenente le seguenti indicazioni:

- Ufficio Comunale competente
- Oggetto del procedimento
- Responsabile del procedimento
- Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;

- termine di conclusione del procedimento, non superiore a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Per le domande inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato.

Copia della comunicazione di avvio del procedimento dovrà essere affissa all'Albo Pretorio del Comune e a quello sede dell'eventuale Sportello Unico sovracomunale.

L'esame dell'istanza da parte dell'ufficio commercio dovrà svolgersi come segue:

- Verifica di completezza e di regolarità della domanda e della documentazione. Nei casi di inammissibilità e di nullità si procede a comunicare all'interessato i motivi di non procedibilità dell'istanza, entro il termine dei 30 giorni successivi alla data di protocollo. Nei casi di incompletezza o irregolarità dell'istanza, si procede alla richiesta delle necessarie integrazioni che devono pervenire entro il termine dei 30 giorni successivi alla data della notifica della richiesta, pena l'eventuale improcedibilità della domanda, se e in quanto gli elementi integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione dell'istanza rispetto ai criteri comunali; la richiesta d'integrazione può interrompere i termini di procedimento una sola volta.
- Acquisizione dei pareri e degli assensi necessari. L'acquisizione dei pareri, intese o assensi necessari all'espletamento delle verifiche di compatibilità, si avvia trasmettendo, a ciascuno degli Uffici Comunali competenti, la documentazione relativa ai vari aspetti (urbanistica, viabilità, etc.).
- Decisione. Si provvede a tutti i necessari adempimenti istruttori, atti a verificare la conformità dell'istanza agli atti di programmazione comunale.

Terminata la fase istruttoria, il Responsabile del Servizio competente rilascia l'autorizzazione o comunica, entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda e fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione dei termini, il provvedimento di diniego.

In caso di più domande concorrenti, l'esame delle stesse dovrà avvenire secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 10 Documentazione da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione per apertura o trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande

Alla domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 5 deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Planimetria sottoscritta da tecnico abilitato dei locali in scala non inferiore a 1:100, con indicazione della superficie (in mq) complessiva e di quella specificamente destinata all'attività di somministrazione; tale planimetria, relativa allo stato di fatto ed eventualmente a quello di progetto, dovrà permettere una prima verifica dei requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
- b) certificazione o autocertificazione della conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) nei casi previsti dalla legge, certificato di prevenzione incendi, o relativa istanza che il competente Ufficio Comunale dovrà inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- d) qualora sia prevista dagli strumenti urbanistici Comunali una specifica dotazione di spazi a parcheggio per le attività di somministrazione, certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi;
- e) in caso di attività di somministrazione che prevedono l'utilizzo di impianti di refrigerazione, condizionamento o sono svolte congiuntamente ad attività di intrattenimento, dovrà essere allegata la documentazione di previsione dell'impatto acustico, se la stessa non è già stata allegata alla domanda di permesso di costruire;
- f) eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione che il competente Ufficio Comunale dovrà inoltrare alla ASL territorialmente competente;
- g) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.

La documentazione di cui alle lettere a), b), c), f) e g) può essere presentata al Comune anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale, entro il termine di 365 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa e in ogni caso prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.

Art. 11 Comunicazione di subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il subingresso nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a semplice comunicazione.

La comunicazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale) del richiedente; codice fiscale o, in caso di società, partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 30/03;
- c) titolo comprovante l'effettivo trasferimento dell'attività.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal subentrante, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, e deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione, purché completa di tutti gli elementi essenziali, comporta la reintestazione dell'autorizzazione in capo al subentrante.

In caso di morte del titolare, il subentrante che non sia già in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della l.r. 30/03 ed abbia trasmesso la prescritta comunicazione, può proseguire l'attività per 365 giorni dalla data del decesso, salvo proroga di ulteriori 6 mesi per giustificati motivi non imputabili all'interessato.

Art. 12 Comunicazione di ampliamento degli esercizi di somministrazione

L'ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione preventiva, potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

La comunicazione di ampliamento dovrà contenere la dichiarazione dell'interessato di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso e dovrà essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore e deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A seguito dell'ampliamento, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere ad annotare sull'autorizzazione già in possesso dell'interessato la superficie complessivamente destinata all'attività di somministrazione.

Art. 13 Comunicazione di cessazione di attività di somministrazione

In caso di cessazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare è tenuto ad effettuare apposita comunicazione entro trenta giorni dalla chiusura.

A tale comunicazione, che deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà essere allegata in originale l'autorizzazione riferita all'attività cessata.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono revocate nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione dell'esercizio entro 2 anni dal rilascio dell'autorizzazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- b) venir meno dei requisiti morali di cui all'art. 5 l.r. 30/03 in capo al titolare dell'autorizzazione;
- c) venir meno, per i locali sede dell'attività, della sorvegliabilità o della conformità urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi o di sicurezza, qualora, nel termine (non inferiore a 3 e non superiore a 90 giorni) di sospensione dell'attività assegnato dal Comune, non siano ripristinati i requisiti mancanti;
- d) mancata richiesta di autorizzazione al trasferimento in altra sede nel termine di 6 mesi dalla data del venir meno dell'effettiva disponibilità dei locali indicati nell'autorizzazione;
- e) mancato rispetto di un provvedimento di sospensione dell'attività;
- f) mancata acquisizione dei requisiti professionali entro il termine di un anno, in caso di subingresso mortis causa.

Nei casi di cui alle lettere a), c), d), è ammessa la proroga per casi di comprovata necessità; costituiscono giustificato motivo di proroga solamente i seguenti casi:

- 2 ritardo, imputabile alla ASL competente, nel rilascio delle autorizzazioni igienico sanitarie;
- 3 ritardo, imputabile al Comune, nel rilascio dei provvedimenti edilizi necessari per la sistemazione dei locali;
- 4 incolpevole ritardo nelle opere di sistemazione edilizia dei locali.

I termini per la revoca delle autorizzazioni sono sospesi, a seguito di richiesta da parte dell'interessato, in pendenza di procedimento giudiziario, fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

Art. 15 Sanzioni

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.099,00, di cui all'art. 17 bis, comma 1, r.d. 773/31, l'esercizio dell'attività di somministrazione effettuato:

- senza autorizzazione o altro valido titolo abilitante;
- in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 5 oppure all'art. 6 l.r. 30/03.

Ad ogni altra violazione delle disposizioni di cui alla presente normativa, ed in particolare ogni violazione degli obblighi di comunicazione posti in capo agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 1.033,00, di cui all'art. 17 bis, comma 3, r.d. 773/31.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività di somministrazione o in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante, viene ordinata, con provvedimento motivato, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione.

In caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, viene ordinata, entro 30 giorni dalla data della violazione, la sospensione dell'attività per il periodo necessario per uniformarsi alle prescrizioni, comunque non superiore ai 3 mesi, salvo che l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni o di aver dato avvio alle procedure amministrative previste per la sanatoria.

Sempre per il caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, può essere applicata, in sede di ordinanza ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai 3 mesi, comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione dell'attività già assegnato ai sensi del comma precedente.

A far data dal 29 dicembre 2004, ai trasgressori al divieto di fumare si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250, raddoppiata per il caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattante o di bambino di età non superiore ai 12 anni; agli esercenti l'attività di somministrazione che non adeguino, sempre entro data del 29 dicembre 2004, i locali sede dell'attività alle prescrizioni di cui al DPCM 23 dicembre 2003, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.